



**COMUNE DI
SINALUNGA**

PARERE DEL REVISORE UNICO

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025-ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”

IL REVISORE UNICO

nella persona del sottoscritto Giampaolo Cortonicchi, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/06/2021;

PREMESSO:

- che l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa tra i quali anche il Piano triennale del fabbisogno del personale, che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente e che può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative -funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

- che il DPR del 30 giugno 2022, n. 81, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano di Integrazione di attività e organizzazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno, stabilisce all’art 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione di una serie di Piani in quanto assorbiti dal PIAO, tra i quali il Piano del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6, commi 1,4,6 e art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- che il Comune di Sinalunga alla data del 31/12/2022 ha più di 50 dipendenti a tempo indeterminato, precisamente 67;

- che l’organo di revisione è chiamato ad esprimere un proprio parere non sul documento nel suo complesso, ma solo sulla parte in cui prevede il Piano triennale del fabbisogno del personale (si veda verbale del 14/12/2022 di Arconet circa il rapporto tra PIAO, DUP e PEG);

VISTI:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- il D.L. 34/2019, art. 33, comma 2, con il quale si è previsto che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni

di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

- il punto 3.3 del PIAO rubricato “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

CONSIDERATO:

- che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale prevede in sintesi:

- che il valore soglia del rapporto tra spesa di personale, rispetto alle entrate correnti, sia per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, pari a 27,00% per la prima soglia e a 31% per la seconda soglia;

- che i comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti compreso tra il “valore soglia più basso” ed il “valore soglia più alto” (art. 6, comma 3, D.P.C.M.) devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE) non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;

- che in data 26/04/2022 con deliberazione n. 20, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 rispetto a cui occorre verificare la sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste alla luce dei dati derivanti dal rapporto spesa di personale dell'ultimo rendiconto (2021) e media delle entrate correnti degli ultimi tre consuntivi (annualità 2019/2020/2021) al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità, eventualmente assestato, dell'ultimo anno considerato (2021);

- che quindi si deve dimostrare la compatibilità delle assunzioni da effettuare con i parametri che scaturiscono dal più recente documento contabile al fine di verificare la compatibilità del programma assunzionale con i valori soglia di cui al D.M. 17.03.2020 e la propria collocazione rispetto alle tre fasce;

RICORDATO, in relazione al D.M. 17.03.2020 che:

- Il Comune di Sinalunga al 31/12/2021 risulta avere più di 10.000 abitanti e meno di 59.999 e che pertanto la sua posizione ai fini dell'applicazione del decreto suddetto è riconducibile alla fascia f) dell'art. 3 (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti);

- quindi il primo valore soglia di spesa del personale, per la fascia di appartenenza, risulta essere il 27,00% ed il secondo limite è fissato al 31%;

ATTESO come, per quanto concerne il Comune di Sinalunga, secondo i dati rimessi dal responsabile del servizio finanziario, riportati nella proposta di delibera, si determina una spesa di personale relativa all'ultimo rendiconto (2021) per € 2.477.670,91 che rapportata alla media delle entrate 2019/2020/2021 (€ 10.354.958,07) al netto del FCDE 2021 (€ 399.913,57) determina un rapporto del 24,89%;

CHE pertanto il Comune si pone comunque ben al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1, collocandosi pertanto in "prima fascia";

RILEVATO:

- che secondo l'art. 4 comma 2 D.M. 17.03.2020 a decorrere dal 20 aprile 2020 "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica", fermo restando che l'incremento assunzionale massimo raggiungibile nel 2023 non può superare la spesa complessiva fissata con il primo valore soglia individuato per fascia demografica in tabella 1 del DM, pari a 27% , (art. 4, comma 2, DPCM 17.03.2020) determinato in € 210.191,11;

- che pertanto il comune di Sinalunga, risultando, per quanto sopra, collocato al di sotto del primo valore soglia previsto per fascia demografica di appartenenza dal comma 1 dell'art. 4 DPCM 17.03.2020 (pari a 27,00%), potrà incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, secondo i dati rimessi dal responsabile finanziario, per un importo massimo determinato in € 210.191,11, che permette di non superare la spesa complessiva fissata con il primo valore soglia individuato per fascia demografica in tabella 1 del DM, pari a 27% , (art. 4, comma 2, DPCM 17.03.2020);

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

RILEVATO che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025-ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" nella quale l'Ente propone di deliberare di procedere ad un aggiornamento della definizione della programmazione 2023/2025, che tenga conto di situazioni contingenti e di reali carenze professionali, acute ancor di più dal fenomeno epidemiologico da COVID-19, prevedendo le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

DATO ATTO che le assunzioni da effettuare ed il programma assunzionale sono compatibili con i valori soglia di cui al D.M. 17.03.2020, stante l'aumento di spesa prevista nell'anno 2023 pari ad euro 166.000,00 a fronte di un aumento autorizzato di euro 210.191,11 e comunque con una spesa totale come da ultimo rendiconto approvato (2021) pari a euro 2.561.862,04 al di sotto del limite massimo stabilito in euro 2.687.862,02 come segue:

capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincolidi spesa:

secondo il foglio di calcolo allegato al PIAO, utilizzando le spese di personale 2021 (ultimo rendiconto approvato), le entrate correnti 2019-2020-2021 (ultimi tre rendiconti approvati) e il FCDE stanziato nel bilancio di previsione assestato 2022, il Comune di Sinalunga:

- ha un valore soglia di **24,89%**;
- il limite effettivo di spesa di personale lorda, senza IRAP, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato (2021) è pari ad euro 2.477.670,91;
- l'incremento di spesa consentito, senza IRAP, è pari ad **euro 210.191,11**;
- il limite teorico di spesa di personale lorda, senza IRAP, è pari, dunque, ad euro **2.687.862,02**;

PRESO ATTO:

- che la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla presente proposta di delibera è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

- che l'Ente ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- che l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- che l'Ente non versa in situazioni di dissesto né predissesto né si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli n. 49, 1° comma e n. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025-ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" limitatamente alla parte in cui prevede il Piano triennale del fabbisogno del personale;

RACCOMANDA

che nel corso dell'attuazione del Piano occupazionale vengano effettuate preventivamente tutte le verifiche necessarie ed una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese per

il personale, con l'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche normative in materia e dai vincoli di bilancio.

Terontola, 27 febbraio 2023

IL REVISORE UNICO

Dr. Giampaolo Cortonicchi



